

Revisore dei Conti unico del Comune di Poggio Renatico Provincia di Ferrara

Verbale n. 27/2022

premesso che

il sottoscritto Dott. Stefano Bigi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13/10/2020 è stato nominato Revisore Unico del Comune di Poggio Renatico per il periodo dal 29/10/2020-28/10/2023;

esaminata

la documentazione di seguito enunciata, pervenutami, al fine di esprimere il parere previsto dal Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 5.2, lettera a) e dall'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001:

- 1) PREINTESA SOTTOSCRITTA IL GIORNO 13/10/2022 REGISTRATA AL P.G. DLL'ENTE CON N. 17396 IN DATA 13/10/2022 DI STRALCIO DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO VALEVOLE PER L'ANNO 2022 E DI ACCORDO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DEI PRINCIPI GENERALI CHE SOVRAINTENDONO ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2022;
- 2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2022, CON RIFERIMENTO ALLO STRALCIO DI CONTRATTO DECENTRATO E ACCORDO ECONOMICO SOTTOSCRITTI DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 29/10/2019, PROT. 18296 E SS.MM.II., SOTTOSCRITTA IL 14/10/2022 -- PROT. 17468;

CONSIDERATO che in data 31/12/2021 sia il CCDI che l'accordo economico, entrambi valevoli per il triennio 2019 – 2021, già sottoscritti, sono scaduti. Nonostante sia espressamente previsto, in ottemperanza del comma 7 dell'art. 8 del CCNL 2016 – 2018, all'art. 3 comma 2 del CCDI 2019 – 2021 e s.m.i. che: "Per il principio della ultrattività dei contratti integrativi si dà altresì atto che il presente contratto conserverà la sua efficacia sino alla stipulazione di successivo contratto, per le parti non in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale e fatto salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.", è apparso doveroso per l'ente provvedere alla determinazione della consistenza del fondo delle risorse decentrate, relativo all'anno 2022, al fine di dare corso alle trattative, da svolgersi in seno alla Delegazione Trattante, per addivenire alla sottoscrizione del nuovo CCDI e accordo economico per il personale dipendente del Comune di Poggio Renatico. Tale accordo sottoscritto in ipotesi il 13/10/2022 è fondato, allo stato attuale, sulla disciplina del vigente CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018, in quanto la sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL 2019 – 2021, non è ancora avvenuta alla data di adozione della citata pre-intesa di CCDI e accordo per l'anno 2022;

DATO ATTO pertanto che ai sensi dell'art. 8 comma 7 del CCNL 21/05/2018, i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;

RICORDATO che:

con verbale n. 20 del 26/08/2022 acquisito al P.G. dell'ente in data 29/08/2022 con n. 14439, il presente organo di revisione ha già provveduto a rilasciare la competente certificazione sulla costituzione del fondo complessivo delle risorse del Comune di Poggio



Renatico per l'anno 2022, ad esito dell'adozione della Determina della Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personaledeterminazione della Responsabile dell'Area Ragioneria, Bilancio Economato Personale N. 370 del 19/08/2022 avente ad oggetto "COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVO DI PARTE STABILE E VARIABILE PER L'ANNO 2022 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI", corredata ad apposita Relazione Tecnico - Finanziaria sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, di cui al prot. num.: 14032 del 22/08/2022, fornita al sottoscritto, presupposto essenziale per procede alla formulazione di un'ipotesi di contratto decentrato integrativo;

RIMANDANDO integralmente, per ulteriori dettagli in merito, agli atti succitati di costituzione del fondo per l'anno 2022, alla relazione tecnico-finanziaria sopra citata ed al proprio richiamato Verbale n. 20/2022;

DATO ATTO che il presente organo di revisione deve ora procedere alla certificazione, da rendersi mediante ulteriore parere, in merito alla conformità delle norme vigenti e alla compatibilità economico-finanziaria sull'ipotesi di stralcio del CCDI e accordo economico per quanto concerne l'annualità 2022, secondo quanto la relativa Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta dal Responsabile competente dell'ente, ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI in merito:

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, ad oggi vigente, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs, n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/05/2018, il quale apporta notevoli cambiamenti per quanto attiene sia all'impianto delle relazioni sindacali che alla disciplina della costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate;

EVIDENZIATO che come previsto dal Pincipio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 5.2, lettera a) "Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate".

DATO ATTO pertanto che il presente revisore deve ora fornire il successivo ulteriore parere in merito alla conformità alle norme vigenti e alla compatibilità economico-finanziaria, previsto dall'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001:

- della pre-intesa di CCDI e accordo economico per l'anno 2022, dando atto che la stessa stabilisce la conferma di quanto già contrattato in fase di CCDI 2019-2021, sottoscritto in data 29/10/2019 e allegati, modificati con verbale n. 4/2020, sottoscritto il 4/11/2020, e con verbale n. 4/2021



sottoscritto il 5/11/2021, ad eccezione delle modifiche ivi riportate, e della quantificazione del budget dedicato alle progressioni economiche 2022, il tutto corredato da apposita Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria, così come previsto dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 che recita: "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.", stilata dalla Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale, ed inviata al sottoscritto con nota prot.num.: 17468 del 14/10/2022;

RICHIAMATO inoltre il sesto comma dell'art. 8 del CCNL 2016 – 2018, di comparto, il quale conferma, quanto già indicato da precedenti CCNL che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001;

RICHIAMATA altresì la seguente normativa di riferimento in materia di contrattazione decentrata integrativa negli enti locali:

- il comma 3 bis dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie con vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
- l'art. 7 del CCNL 2016 2018 relativo alle materie oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art. 8, comma 1 del CCNL 2016 2018 che stabilisce che il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 del medesimo CCNL;
- l'art. 8 comma 7 del CCNL 21/05/2018, i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;
- l'art. 67 del CCNL 2016 2018, volto a disciplinare la costituzione del fondo risorse decentrate già dall'anno 2018;
- l'art. 68 del CCNL 2016 2018, relativo alla disciplina dell'utilizzo del fondo risorse decentrate;
- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs, n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;
- la deliberazione n.51 del 4/10/2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite di Controllo in relazione alle voci da considerare nel computo di cui al citato comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010;
- la circolare 12 aprile 2011 n.12 del MEF contenente, fra l'altro, indicazioni circa la determinazione dell'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 contenente lo schema di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da redigere in relazione alle ipotesi di accordi decentrati riguardanti il salario accessorio;

- l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 135/2018 c.d. "Decreto Semplificazioni" del 14/12/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12 del 11/02/2019, il quale dispone che: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;"
- l' art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 c.d. "Decreto Semplificazioni" del 14/12/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12 del 11/02/2019, il quale dispone che: "Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore";

CONSIDERATO inoltre che:

- ad oggi risulta in vigore la disciplina, in materia di incremento del trattamento economico accessorio, istituita attraverso l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. n. 58/2019;
- al riguardo il DPCM del 17/03/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, attuativo della disciplina in materia di assunzioni e trattamento economico accessorio, contenuta all'interno dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, stabilisce che:
 - le disposizioni in esso contenute e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio, di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
 - il limite al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lg. 75/2017, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
 - in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- l'ulteriore circolare esplicativa del suddetto DPCM del Ministero dell'Interno, del 13/05/2020 pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020, conferma quanto sopra indicato;

DATO ATTO che, come risulta dagli atti di costituzione del fondo risorse decentrate 2022 e dalla Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria prot. n. 14032/2022 il Comune di Poggio Renatico, ha operato la verifica in virtù della recente disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, in tema di trattamento economico accessorio del personale, dando atto che per l'anno 2022, in sede preventiva, non si determina un incremento di personale in servizio a tempo indeterminato rispetto a quanto registrato al 31/12/2018 (n. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2018: 36,00 a fronte di una previsione di personale in servizio a tempo indeterminato per l'anno 2021 pari a: 35,50) e pertanto il limite iniziale del salario accessorio non deve essere aumentato così come non devono essere di



conseguenza aumentati i fondi per la contrattazione decentrata e delle posizioni organizzative, fermo restando che si dovrà operare analoga verifica a consuntivo;

VISTE e esaminate, al riguardo:

- l'ipotesi di contratto riferito alla parte giuridica del CCDI 2022, con conferma di quanto già contrattato precedentemente in data 29/10/2019 e come precedentemente modificato dal Verbale n. 4/2020 e 5/2021, che rimane confermato, con l'unica eccezione di indicazione del numero previsto per le indennità di specifiche responsabilità indicate in numero di dieci per l'anno 2022, come evidenziato nella pre-intesa in esame, e sulla possibilità di distribuzione di somme in parte variabile in misura superiore agli importi inseriti nel fondo, come meglio descritto infra;
- l'ipotesi accordo economico per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, con unica indicazione del budget destinato alle progressioni orizzontali 2022 di € 5.300,00 e conferma dei contenuti economici sottoscritti originariamente dalla Delegazione Trattante in data 29/10/2019, prot. 18296, modificati con verbale n. 4/2020 e n. 5/2021, per quanto non modificati dalla preintesa in esame;
- la Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria stilata, quale documento di accompagnamento dell'ipotesi di ulteriore modifica al contratto ed accordo in argomento di secondo livello, al fine di ottenerne la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione, dalla Responsabile del Settore Personale, di cui al Prot. num.: 17468/2022, cui si rimanda integralmente;

DATO ATTO che nell'ipotesi del CCDI 2022, e accordo economico 2022 in esame, le parti tra le altre cose, hanno inteso perseguire le seguenti finalità:

- quella di dare attuazione alle linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione Comunale alla Delegazione Trattante sia con DGC n. 71 del 28/07/2022, che successivamente e dunque recepite delle parti in occasione della sottoscrizione della preintesa di contratto 2022, data la proiezione di utilizzo del fondo 2022, allegata alla preintesa di stralcio del contratto e di accordo per l'anno 2022, (Allegato A1), si è reso possibile definire, quanto di competenza delle parti, per l'attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022, con ridefinizione dei budget massimi potenzialmente assegnati per le diverse categorie, nei limiti del 50% massimo di progressioni attuabili, rispetto agli aventi diritto a partecipare alle selezioni suddivise per categoria, secondo quanto consentito dalla normativa vigente.
- hanno inoltre concordato che per tutto quanto non ricompreso nella preintesa di stralcio del CCDI e accordo economico 2022, sottoscritti dalla Delegazione Trattante in data 13/10/2022, permane pienamente vigente il CCDI 2019-2021 già contrattato in data 29/10/2019 come modificato in data 04/11/2020 e 05/11/2021;

RICHIAMATA la Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, la quale alla Parte I.3 recita come segue: "Tutti i contratti integrativi formalmente sottoscritti in sede di Amministrazione o Ente dalla parte pubblica e dalle rappresentanze dei dipendenti (OO.SS., RSU) debbono rispettare limiti e materie previsti ed essere in ogni caso sottoposti a certificazione da parte degli Organi di controllo per una ordinata verifica, in particolare, dei riflessi economici cui tali contratti in genere danno luogo. Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:

• <u>contratti integrativi normativi</u> (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito

dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);

- <u>contratti integrativi economici</u> costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;
- <u>contratti stralcio su specifiche materie</u> (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello."

DATO ATTO che sono in corso le procedure per l'approvazione definitiva del nuovo contratto collettivo nazionale delle funzioni locali, triennio 2019-2021, la cui pre-intesa è stata sottoscritta il 4/8/2022 e che solo dalla sottoscrizione definitiva dello stesso potranno essere applicate le norme ivi contenute;

DATO ATTO CHE:

- l'ipotesi di contratto riferito alla parte giuridica del CCDI 2022, conferma quanto già contrattato precedentemente in data 29/10/2019 e come precedentemente modificato dal Verbale n. 4/2020 e 5/2021, che rimane pienamente confermato, con l'unica eccezione di indicazione del numero previsto per le indennità di specifiche responsabilità indicate in numero di dieci. Per quanto concerne la parte economica del contratto integrativo decentrato, valevole per l'anno 2022 in esame, è volta a determinare unicamente gli importi destinati alle progressioni economiche orizzontali per categoria con riferimento all'anno 2022, con conferma di tutto quanto già contenuto nel precedente contratto 2019-2021.
- non sono state apportate modifiche, nella pre-intesa per l'anno 2022 a quanto definito
 originariamente dalle parti in merito ai criteri per il riconoscimento: di tutte le altre indennità
 già disciplinate nel CCDI 2019 2021, compreso i premi destinati alla remunerazione della
 performance individuale e della produttività collettiva, spettante al personale dipendente
 destinatario del contratto (non titolare di posizione organizzativa e titolare di posizione
 organizzativa per le parti espressamente dedicate a tali figure), criteri per le progressioni
 economiche orizzontali ecc.
- Il valore economico di tutto quanto previsto nell'ipotesi di modifica al contratto integrativo decentrato di parte economica e discendente dai regolamenti incidenti sull'utilizzo del fondo ad oggi vigenti, viene riportato preventivamente nell'allegato A1) all'ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, che tiene altresì debitamente conto di tutto quanto non ulteriormente modificato sia dal contratto integrativo decentrato 2019 2021 che dall'acconto economico 2019 2021, e pertanto pienamente vigente anche per l'anno 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 7 del CCNL 21/05/2018.

RICORDATO CHE nel corso dell'anno 2022 è stato regolarmente costituito il fondo per le risorse decentrate del Comune di Poggio Renatico per l'anno 2022, ai sensi dei contratti collettivi vigenti, con i seguenti atti:

- A) determinazione n. 338 del 27/07/2022 avente per oggetto: "COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE PER L'ANNO 2022 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI", con cui si è provveduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022;
- B) deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 28/07/2022 avente per oggetto: "FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILE ANNO 2022 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO. LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA QUANTIFICAZIONE DEGLI



INCREMENTI E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO DELLE RISORSE DA PORRE A CARICO DEL FONDO VARIABILE - ANNO 2022, IN RELAZIONE ALL'ART. 67 DEL CCNL 2016 - 2018", con la quale sono state disposte le nuove linee di indirizzo e direttive per la negoziazione, unitamente alle strategie necessarie che la delegazione di parte pubblica deve perseguire nella contrattazione per l'anno 2022;

- C) determinazione n. 370 del 19/08/2022, avente per oggetto: "COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVO DI PARTE STABILE E VARIABILE PER L'ANNO 2022 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI"; oggetto di esame del presente parere.
- D) Relazione Tecnico-finanziaria redatta dalla Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale il giorno 22/08/2022, quale documento di accompagnamento della determina di costituzione del fondo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2022, da trasmettere al Revisore Unico dei Conti dell'ente, ai fini della certificazione positiva dei fondi, regolarmente trasmessa con prot. num.: 14032/2022;
- E) verbale dell'Organo di Revisione n. 20 del 26/08/2022, acquisito al P.G. con n. 14439/2022, con la quale l' organo di revisione in carica ha provveduto a rilasciare la certificazione con parere favorevole, con riferimento alla costituzione del fondo complessivo delle risorse del Comune di Poggio Renatico per l'anno 2022, ad esito dell'adozione degli atti sopra richiamati;

RILEVATO come la proposta di CCDI in esame, comprensiva di Relazione illustrativa e Tecnico finanziaria sia rispettosa della normativa vigente, ad eccezione del passaggio inserito nella Relazione Illustrativa che permette la liquidazione delle somme variabili inserite nel fondo ed escluse dal limite cui all'art.23 c.2 D.Lgs.75/2017, per le quali il Revisore segnala che non è in alcun caso ammessa la liquidazione di importi superiori a quelli inseriti nel fondo decentrato approvato dalla Giunta Comunale;

Tutto ciò premesso:

CERTIFICA

la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria della PREINTESA SOTTOSCRITTA IL GIORNO 13/10/2022 – REGISTRATA AL P.G. DLL'ENTE CON N. 17396 IN DATA 13/10/2022 - DI STRALCIO DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO VALEVOLE PER L'ANNO 2022 E DI ACCORDO ECONOMICO PER LA **GENERALI DETERMINAZIONE** DEI CRITERI E DEI PRINCIPI SOVRAINTENDONO ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2022 e della RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULLA PREINTESA SOTTOSCRITTA IL GIORNO 13/10/2022 – PROT. N. 17396 - con il richiamo di mantenersi, per quanto riguarda la distribuzione delle somme variabili escluse dal limite di legge, entro un ammontare massimo pari all'importo inserito nel fondo, senza possibilità di derogare in aumento, come già segnalato nel corpo del presente verbale.

Poggio Renatico II, 20/10/2022

il Revisore dott/Spefano Bigi